



LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo:

- le misure alternative alla detenzione e la sospensione dell'ordine di esecuzione
- l'affidamento in prova al servizio sociale
- la detenzione domiciliare
- l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare in casi particolari
- la semilibertà

Bene, non ci resta che cominciare...

Le misure alternative alla detenzione e la sospensione dell'ordine di esecuzione

Le **misure alternative alla detenzione** previste dall'ordinamento penitenziario rappresentano uno strumento alternativo alla pena detentiva inframuraria, che può essere espiata in regime "esterno", sotto il controllo dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (c.d. UEPE).

Espressione del carattere flessibile della pena, in adesione alla finalità rieducativa costituzionalmente ad essa sottesa ex art. 27 Cost., esse possono essere concesse dal Tribunale di Sorveglianza, ovvero dal Magistrato di sorveglianza in casi di eccezionale urgenza, su richiesta del condannato ad una **pena detentiva**, intesa anche come residuo di maggior pena, **non superiore a quattro anni di reclusione**, ovvero **sei anni**, nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 d.P.R. n. 309/90.

Le misure alternative possono essere richieste, in presenza dei presupposti di ammissibilità in ordine ad ognuna di esse, sia da **condannati liberi** che già **detenuti**.

Tuttavia, ove l'esecuzione della pena sia stata disposta nei riguardi di un soggetto **condannato ma libero**, la disciplina delle misure alternative alla detenzione è strettamente correlata a quella prevista dal codice di procedura penale avente ad oggetto la **sospensione dell'ordine di esecuzione** ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il p.m. emette **ordine di esecuzione** con il quale, se il condannato non è già detenuto, ne dispone la **carcerazione** (art. 656, 1° co., codice procedura penale).



Ove il soggetto sia **libero, condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione**, l'Ufficio esecuzione della Procura della Repubblica funzionalmente competente emette l'**ordine di esecuzione**, recante il *quantum* di pena da espiare, detratti eventuali periodi di presofferto e liberazione anticipata e, contestualmente, ne sospende l'esecutività ai sensi dell'art. 656, 5° co., c.p.p.

La sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per **delitti ostativi** di cui all'art. 4 *bis* o.p. e nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la condanna da eseguire è divenuta definitiva (art. 656, co. 9, lett. a e b, c.p.p.).

L'ordine di esecuzione - ed il contestuale **provvedimento di sospensione** - viene notificato al **condannato** nonché al suo **difensore** nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito in fase di cognizione di merito, con l'avviso che, entro il **termine di 30 giorni dalla notifica**, previsti a pena di **decadenza**, il condannato può presentare **istanza di accesso ad una delle misure alternative** previste dagli artt. 47, 47 *ter*, 50, 1° co, o.p. e dall'art. 94 d.P.R. n. 309/90, corredata della documentazione necessaria, indicando al contempo un idoneo domicilio per l'esecuzione, indicazione prescritta a pena di inammissibilità della richiesta.

L'avviso informa altresì che, ove l'istanza non sia presentata ovvero sia dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 90 segg. d.P.R. n. 309/90, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Pertanto, la **sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive fino a quattro anni** consente di evitare l'ingresso presso l'istituto di pena di soggetti condannati ma liberi, per l'esecuzione di pene detentive che possono essere eseguite in regime "esterno".

Pervenuta la richiesta, il competente Tribunale di Sorveglianza provvederà in seguito alla fissazione di un'udienza camerale ai sensi degli artt. 666 c.p.p. di cui verrà dato avviso alle parti, le quali potranno presentare documenti e memorie fino a cinque giorni "liberi" prima della data d'udienza, ferma restando la facoltà dello stesso Tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni.

Celebrata l'udienza nel contraddittorio fra le parti (tuttavia, non è obbligatoria la loro presenza in udienza), sentito il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'appello distrettuale, il Tribunale di Sorveglianza si pronuncerà con un'ordinanza motivata con la quale, a seconda delle circostanze del caso, potrà dichiarare inammissibile, concedere o rigettare la richiesta, ammettendo o meno l'istante alla misura alternativa invocata in via principale ovvero ad altra, richiesta in via gradata, ove ne ricorrano i presupposti.

Vediamo adesso quali sono le misure alternative alla detenzione.

[L'affidamento in prova al servizio sociale](#)

L'**affidamento in prova al servizio sociale** è previsto dall'art. 47 o.p.



Può essere concesso al condannato a **pena detentiva non superiore a tre anni**, anche ove costituisca residuo di maggior pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare (c.d. **affidamento ordinario**). Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, ovvero se libero, mediante l'intervento dell'UEPE, ove sia formulabile una positiva prognosi in termini di rieducazione del reo e di prevenzione del pericolo che commetta altri reati.

La misura può anche essere concessa anche senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato un comportamento tale da consentire una favorevole prognosi nei termini su citati.

Ai sensi dell'art. 47, co. 3 *bis*, o.p., l'**affidamento in prova c.d. allargato** può essere concesso al condannato che deve espiaire una pena, anche residua, **non superiore a quattro anni di reclusione**, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio favorevole di cui sopra.

Infine, l'affidamento in prova può essere concesso anche al condannato alle **pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva** previste dalla Legge n. 689/81 dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Quanto agli aspetti procedurali, se l'**istanza di affidamento in prova** è proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena, va presentata al **Tribunale di Sorveglianza** territorialmente competente in relazione al luogo dell'esecuzione ovvero, quando sussiste un **grave pregiudizio** derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, al **Magistrato di Sorveglianza** competente in relazione al luogo di detenzione.

All'atto di affidamento in prova è redatto un verbale in cui vengono altresì illustrate le **prescrizioni** inerenti la misura alternativa, contenute nell'**ordinanza** con la quale il Tribunale di Sorveglianza affida l'istante al servizio sociale. Nel corso dell'affidamento le **prescrizioni** possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, salvo nei casi d'urgenza, allorquando possono essere autorizzate dal **Direttore dell'UEPE** che ne dà immediata comunicazione al **Magistrato di Sorveglianza**.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto durante il periodo di prova che può risolversi più o meno positivamente; peraltro, può essere concessa all'affidato in prova ove ne sussistano i presupposti anche la **liberazione anticipata**.

L'**esito positivo estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale** (anche, ad esempio, ai fini della contestazione della recidiva ex art. 99 c.p. per fatti successivi), ed il Tribunale di Sorveglianza si pronuncia con **ordinanza**.



In caso di **esito negativo** ovvero qualora vi sia un **comportamento dell'affidato** contrario alla legge o alle prescrizioni, l'**affidamento è revocato** e va eseguita la pena detentiva residua.

È bene precisare che dall'**affidamento in prova** disposto dal Tribunale di Sorveglianza va concettualmente tenuto distinto il **lavoro di pubblica utilità**, previsto dall'art. 20 *bis* c.p. quale **pena sostitutiva della detenzione fino a tre anni**, che può essere disposta dal Giudice della cognizione penale.

La detenzione domiciliare

La **detenzione domiciliare ordinaria** è prevista dall'art. 47 *ter* o.p.

Tale istituto permette al condannato di espiare la pena detentiva, o residuo della stessa, non più nell'istituto penitenziario, bensì presso la propria abitazione ovvero in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

Il 1° comma prevede che la pena della reclusione **per qualsiasi reato**, esclusi i delitti ostativi, **può essere espiata nella propria abitazione** quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, **abbia compiuto 70 anni di età**, salvo i casi di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Vi è poi la **detenzione domiciliare** che può esser disposta per l'esecuzione della pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena nei confronti di taluni soggetti vulnerabili:

- **donne incinta o madri** di prole di età inferiore a 10 anni con esse conviventi;
- **padre**, esercente la potestà, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, qualora la madre sia deceduta o sia altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- **persone** che versano in uno **stato di salute particolarmente grave** da necessitare di costanti contatti con i presidi sanitari del territorio;
- **ultrassessantenni** affetti da **patologie** gravi o parzialmente invalidanti;
- persone che non abbiano compiuto i 21 anni di età, per motivi di lavoro, famiglia, salute e studio.

Infine, il comma 1-*bis*, dell'art. 47-*ter* o.p., prevede l'applicazione della **detenzione domiciliare** nei confronti dei condannati alla pena detentiva **non superiore a due anni**, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell'**affidamento in prova**.



La **detenzione domiciliare** non può essere concessa ai condannati per delitti ostativi previsti dall'art. 4 *bis* o.p.

Infine, è bene precisare che, seppur il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto alle stringenti regole penitenziarie, essa può essere **revocata** quando il comportamento del soggetto risulta contrario alla legge ovvero incompatibile con la prosecuzione della misura (art. 47 *ter*, co. 6, o.p.) e l'allontanamento ingiustificato dal luogo di esecuzione integra delitto di evasione previsto e punito dall'art. 385 c.p. (art. 47 *ter*, co. 8 e 9, o.p.).

Affidamento in prova e detenzione domiciliare in casi particolari

L'art. 47 *quater* o.p., aggiunto dalla Legge n. 231 del 1999, prevede un ampliamento dei presupposti di ammissibilità delle già illustrate misure alternative dell'**affidamento in prova** e della **detenzione domiciliare** nei riguardi di particolari categorie di soggetti.

Queste misure possono infatti essere concesse, **indipendentemente dal quantum di pena espianda**, nei confronti di coloro detenuti o internati che sono affetti da **AIDS** conclamata o da grave **immunodeficienza** e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza.

L'istanza di applicazione, rivolta al Tribunale di Sorveglianza dall'interessato o dal suo difensore, deve essere corredata dalla certificazione del servizio sanitario pubblico competente ovvero dal servizio sanitario penitenziario, così come indicato dal comma 2 dell'art. 47 *quater* o.p.

La **detenzione domiciliare speciale** è prevista, infine, dall'art. 47 *quinquies* o.p.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato previsto dall'art. art. 31, co. 2 Cost., che mira a tutelare la genitorialità ed il rapporto di filiazione, la maternità e l'infanzia, tale misura può essere concessa, quando non ricorrono i presupposti per l'applicazione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 *ter* o.p., alla **condannata che sia madre di prole di età non superiore ad anni 10** sempre che possa escludersi rischio di recidiva e purché sia stato eseguito un terzo della pena ovvero dopo 15 anni in caso di condanna all'ergastolo.



Il beneficio può essere concesso, oltre che alla madre, anche al **padre** qualora la madre sia deceduta ovvero sia impossibilitata e i figli non possano essere affidati ad altri che al padre, come previsto dal comma 7 dello stesso art. 47 *quinquies* o.p.

Così come l'affidamento in prova, anche la detenzione domiciliare può essere **revocata** nelle ipotesi in cui la condotta del condannato risulti essere incompatibile con la misura stessa ai sensi dell'art. 47 *quinquies* co. 6, o.p.

Invero, non tutte le violazioni comportano automaticamente la revoca della misura. È necessaria una valutazione discrezionale operata dal Magistrato o dal Tribunale di Sorveglianza, i quali effettuano un giudizio di bilanciamento avente ad oggetto, da un lato l'entità della violazione e, dall'altro le esigenze peculiari che con la misura in questione si sarebbero dovute tutelare.

Da ultimo, la **detenzione domiciliare** illustrata, prevista dall'ordinamento penitenziario e concessa dal **Tribunale di Sorveglianza** va tenuta concettualmente distinta dalla omologa **detenzione domiciliare** prevista dall'art. 20 *bis* c.p., inserita tra le pene sostitutive delle c.d. pene detentive brevi. La **pena sostitutiva** può infatti essere disposta dal Giudice della cognizione qualora abbia pronunciato condanna alla pena della reclusione fino a quattro anni.

La semilibertà

La **semilibertà** è prevista dall'art. 48 o.p. e consiste nell'ammettere il condannato alla pena detentiva a trascorrere al di fuori dell'istituto di pena parte del giorno per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

La misura può essere concessa per l'esecuzione della pena detentiva dell'**arresto** ovvero della **reclusione non superiore a sei mesi**, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

Al di fuori di tale ipotesi, la **semilibertà** è applicabile solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena o **di due terzi di essa**, in caso di condannato per delitto ostativo previsto dall'art. 4 *bis*, 1° co., o.p.

Il condannato all'**ergastolo**, invece, deve aver espiaato almeno **venti anni** di pena.



La concessione è subordinata alla verifica dei progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi siano le condizioni per un graduale reinserimento sociale (art. 50, co. 4, o.p.).

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le misure alternative alla detenzione.

In particolare, abbiamo visto:

- la sospensione dell'ordine di esecuzione
- l'affidamento in prova al servizio sociale
- la detenzione domiciliare
- l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare in casi particolari
- la semilibertà

Grazie per l'attenzione!